

Assicurazione di protezione giuridica per imprese

Informazioni per la clientela e Condizioni generali

Protezione giuridica per imprese

Protezione giuridica per la circolazione

Protezione giuridica immobili

Edizione 09.2025

Indice

Articolo	Pagina
Informazioni per per la clientela	3
Condizioni generali	5
A Parte generale	5
A1 Informazioni generali sul contratto di assicurazione	5
A2 Impresa assicurata	5
A3 Validità temporale	6
A4 Validità territoriale	6
A5 Prestazioni assicurate	6
A6 Franchigia	7
A7 Limitazioni delle prestazioni	7
B Protezione giuridica per imprese	7
B1 Persone assicurate	7
B2 Settori di attività e qualità assicurati	7
B3 Oggetti assicurati	7
B4 Controversie assicurate	8
C Protezione giuridica per la circolazione	10
C1 Veicoli, persone e qualità assicurati nella protezione giuridica per veicoli	10
C2 Persone e qualità assicurate nella protezione giuridica del conducente	10
C3 Controversie assicurate	11
C4 Limitazioni complementari della copertura	11
D Protezione giuridica immobili	12
D1 Persone, immobili ed eventi assicurati	12
D2 Controversie assicurate	12
E Limitazioni generali della copertura	13
E1 Limitazioni per motivi materiali	13
E2 Limitazioni per motivi legati alla persona	13
E3 Limitazioni per determinati rischi e situazioni	13
F Trattamento di casi giuridici	14
G Protezione dei dati	15

Gentile cliente,
le seguenti informazioni intendono fornirle una panoramica sull'assicurazione di protezione giuridica. Sono formulate in modo più semplice rispetto alle Condizioni generali, ma non le sostituiscono.

1 Chi siamo?

Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA (nel seguito: Protekta) è attiva nel settore dell'assicurazione di protezione giuridica dal 1928. È organizzata come società anonima, affiliata al Gruppo Mobiliare. La sua sede centrale è al n. 5 della Monbijoustrasse, 3011 Berna.

2 Quali sono i rischi assicurati?

L'assicurazione di protezione giuridica è un'assicurazione contro i danni e le garantisce assistenza in caso di controversie giuridiche. La copertura contempla i seguenti ambiti, sempre che lei abbia stipulato le coperture corrispondenti:

• **Protezione giuridica per imprese**

Controversie legate alla sua impresa, nell'ambito del diritto della responsabilità civile, del diritto penale, del diritto delle assicurazioni, del diritto del lavoro, del diritto di locazione, dei diritti reali e della protezione dei dati nonché controversie relative ad autorizzazioni d'esercizio e a progetti di costruzione di immobili utilizzati per le attività dell'impresa.

Inoltre può assicurare, per esempio:

controversie derivanti da contratti, soprattutto con clienti e fornitori, protezione giuridica incassi, diritto della proprietà intellettuale, diritto pubblico edilizio, diritto fiscale e protezione giuridica per consulenza.

• **Protezione giuridica per la circolazione**

Controversie concernenti la mobilità, per esempio in seguito a incidenti della circolazione, in caso di procedimenti penali o amministrativi oppure in caso di acquisto o riparazione dei suoi veicoli terrestri, natanti e aeromobili.

• **Protezione giuridica immobili**

Controversie relative a immobili dichiarati che non utilizza a fini commerciali (immobili a reddito o investimenti immobiliari) e che rientrano, per esempio, nel diritto delle assicurazioni, nel diritto contrattuale, nei diritti reali e di vicinato, nel diritto edilizio pubblico, nel diritto delle espropriazioni come pure nella locazione.

3 Quali sono le principali esclusioni?

Non sono assicurati, per esempio:

- controversie relative alla compravendita di immobili;
- numerose controversie di diritto pubblico con le autorità, concernenti ad esempio il diritto doganale;
- controversie sul diritto societario;
- controversie la cui causa è anteriore alla stipulazione dell'assicurazione oppure insorge durante il periodo di attesa concordato;
- controversie in cui la necessità di protezione giuridica insorge dopo la scadenza del contratto.

4 Quali sono le prestazioni assicurate?

Lei ha diritto alle prestazioni seguenti:

- informazioni giuridiche telefoniche della nostra JurLine, anche in casi non coperti;
- consulenza giuridica e tutela dei suoi interessi da parte del nostro servizio giuridico nei casi coperti;
- onorari di un avvocato, spese processuali e costi delle perizie per condurre un'azione legale se necessaria per tutelare i suoi diritti, nonché costi di una mediazione.

5 A quanto ammonta il premio da pagare?

L'ammontare del premio dipende dalla copertura assicurativa scelta. A questo si aggiunge un supplemento del 5% per la tassa di bollo federale. Il premio viene riscosso una volta l'anno. Non dimentichi di pagare il premio. Il mancato pagamento del premio nonostante la diffida comporta la sospensione della copertura assicurativa. Anche se paga il premio dopo la nostra diffida, non versiamo prestazioni per i sinistri insorti nel frattempo.

Se il contratto viene rescisso anticipatamente, le rimborsiamo pro rata il premio non ancora utilizzato, secondo le disposizioni legali.

6 Quali sono i suoi obblighi più importanti?

Le controversie assicurate devono esserci annunciate immediatamente. È necessario ottenere la nostra approvazione prima di incaricare un avvocato o di intraprendere qualsiasi azione procedurale.

7 Dove sono descritte le prestazioni e l'eventuale franchigia?

Le prestazioni che la Protekta deve versare in caso di sinistro sono indicate nella polizza, nelle Condizioni generali e nelle eventuali condizioni particolari nonché nelle leggi applicabili. A seconda della variante scelta deve assumere una franchigia.

8 Qual è la durata e quando si scioglie il contratto assicurativo?

- Può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- Le informazioni sulla scadenza contrattuale sono riportate sulla proposta, rispettivamente sulla polizza.
- Se lei non disdice il contratto alla scadenza, questo viene prolungato ogni volta tacitamente di un altro anno.
- Entrambe le parti possono disdire il contratto alla fine del periodo contrattuale convenuto, tuttavia in ogni caso alla fine del terzo anno o di ogni anno assicurativo successivo, con un termine di disdetta di tre mesi.
- Se trasferisce la sede della sua impresa o il suo domicilio all'estero, il contratto di assicurazione cessa.
- Ulteriori possibilità di disdetta sono previste dalla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

9 Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?

La Protekta ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali.

La Protekta tratta in particolare i seguenti dati personali:

- Dati del cliente: dati dello stipulante e di eventuali altre persone assicurate necessari per l'identificazione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità;
- Dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assicurare, risposte alle domande della proposta, rapporti di periti, informazioni sull'assicuratore precedente e sull'andamento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria
- Dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio;
- Dati finanziari e relativi all'incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei pagamenti successivi (p. es. numero di conto, dati della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti;
- Dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti inoltrati, rapporti di accertamento, ricevute, eventuali dati riguardanti le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.

Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Protekta agirà previa autorizzazione delle persone in questione.

Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per verificare il rischio e la solvibilità e per determinare i premi; nel corso della durata del contratto vengono utilizzati per gestire il contratto, riscuotere i premi e trattare i casi di sinistro e di prestazione. Inoltre, i dati vengono trattati per curare e documentare le relazioni esistenti e future con i clienti.

Per garantire un servizio impeccabile, i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine possono essere registrati per scopi di formazione interna, di controllo qualità e di prova, e/o ascoltati simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.

Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l'elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d'assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell'assicurazione in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Protekta e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell'ambito della liquidazione dei sinistri, i dati possono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro assicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per il trattamento dei dati. Questo avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di personalità. Dove necessario la Protekta chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso. I dati sono trattati anche a scopo di marketing. Tra questi scopi rientrano, tra l'altro, lo svolgimento di pubblicità di servizi e prodotti propri (p. es. tramite newsletter), l'individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti nonché l'analisi e la valutazione dell'utilizzo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all'interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario richiedere appositamente il consenso. È possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.

I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, sistemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. In virtù delle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Quella che la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consultate la «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.protekta.ch/dp-contratti

Condizioni generali

Edizione 09.2025

A Parte generale

Le designazioni «lei», «le», «suoi», «sue» ecc. si riferiscono all'impresa e alle persone assicurate. Le designazioni personali si riferiscono a tutti i generi.

A1 Informazioni generali sul contratto di assicurazione

- 1 L'estensione della copertura assicurativa è determinata dal contenuto della sua polizza, dalle condizioni generali, dalle eventuali condizioni particolari e dagli allegati alla polizza. Questi documenti menzionano segnatamente le coperture e le prestazioni da lei scelte nonché le relative somme assicurate, gli ambiti di validità territoriali, gli eventuali periodi di attesa e le franchigie. L'assicurazione di protezione giuridica è un'assicurazione contro i danni.
- 2 La copertura assicurativa inizia, con riserva del periodo di attesa, alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta. Essa si prolunga tacitamente di anno in anno dopo la scadenza.
- 3 Pagamento del premio: il premio dovuto va pagato in anticipo alla scadenza. Per ogni diffida riscuotiamo una tassa. Se lei non paga il premio nonostante la diffida, il nostro obbligo di prestazione è sospeso fino a quando non vengono pagati totalmente il premio arretrato, gli interessi e le spese.
- 4 Adattamento del contratto: possiamo adeguare il contratto di assicurazione in caso di cambiamento della legislazione o della giurisprudenza oppure se modifichiamo le condizioni di assicurazione, le regole relative alla franchigia, le tariffe dei premi, il sistema del grado di premio o le condizioni per la concessione degli sconti. In tal caso comunichiamo il cambiamento al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo. Se non è d'accordo con la modifica, può disdire la parte pertinente della sua polizza. La sua disdetta è valida se ci perviene al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se non inoltra la disdetta entro questo termine, l'adattamento del contratto si ritiene accettato.
Non danno diritto alla disdetta le modifiche:
a di premi o prestazioni a suo favore;
b di premi o franchigie relative a coperture assicurative regolamentate per legge, se esse sono prescritte da un'autorità federale.
c dovute alla concessione, alla modifica o alla soppressione di uno sconto.
- 5 Lei deve comunicarci ogni aumento notevole del rischio, per esempio:
 - settore di attività, forma giuridica, numero di targhe, numero di conducenti e numero di immobili;
 - somma annua dei salari AVS e cifra d'affari annua se il cambiamento supera il 20% rispetto all'ultima dichiarazione.
- 6 Entrambe le parti possono disdire il contratto alla fine del periodo contrattuale convenuto, tuttavia in ogni caso alla fine del terzo anno o di ogni anno assicurativo successivo. La disdetta deve avvenire per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di disdetta è di tre mesi.
- 7 Se trasferisce la sede della sua impresa o il suo domicilio dalla Svizzera all'estero, il contratto di assicurazione si estingue.
- 8 Lei è tenuto a informare i terzi coinvolti nel presente contratto d'assicurazione di cui ci ha comunicato i dati (come p. es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto) della nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per contratti di assicurazione» o a consegnarla loro (disponibile sul sito www.protekta.ch/dp-contratti).
- 9 Se lei incarica e autorizza un terzo (per es. broker/intermediario), noi siamo autorizzati a ricevere e spedire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiarazioni, dichiarazioni di intenzioni ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una nostra prestazione o dichiarazione nei suoi confronti dipende dal rispetto di un termine, questo s'intende rispettato con l'arrivo della comunicazione presso il terzo incaricato. Se lei è rappresentato da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte sua valgono solo dopo che ci sono pervenute. Se un terzo incaricato rappresenta i suoi interessi nella stipula o nell'assistenza circa il presente contratto di assicurazione, è possibile che noi paghiamo a questo terzo incaricato un'indennità per questa attività. Qualora desideri maggiori informazioni sull'entità di questa indennità può rivolgersi direttamente al terzo incaricato.
- 10 A prescindere da disposizioni contrattuali di tenore diverso, il presente contratto di assicurazione non garantisce copertura assicurativa o altre prestazioni dell'assicuratore, se e fintanto che vi si oppongano sanzioni legali applicabili di natura economica, commerciale o finanziaria.

A2 Impresa assicurata

Sono assicurate:

- 1 l'impresa indicata nella polizza;
- 2 Altre imprese indicate nella polizza se l'ambito di attività, la somma salariale AVS annua e la cifra d'affari annua sono dichiarati.
- 3 Le succursali e le filiali in Svizzera se la loro somma dei salari AVS annua e la cifra d'affari annua sono dichiarate.

A3 Validità temporale

- 1 Un caso giuridico è coperto se la sua causa e la necessità di protezione giuridica insorgono durante il periodo nel quale il rischio in questione è assicurato.
- 2 In generale, si considera come causa la prima violazione effettiva o presunta della legge o del contratto.
- 3 Si considera come causa:
 - a In caso di pretese di risarcimento e pretese di prestazioni assicurative:
 - per danni corporali: il fatto su cui è fondata la prestazione (infortunio, malattia);
 - per danni materiali e patrimoniali: l'evento dannoso (infortunio, danno causato dall'acqua, furto ecc.);
 - in caso di reticenza: la firma della proposta.
 - b In caso di controversie relative alla conclusione di contratti: l'effettiva o presunta stipula del contratto.
 - c In caso di procedimenti penali: l'effettiva o presunta infrazione.
 - d In caso di procedimenti amministrativi: la prima comunicazione formale da parte dell'autorità o la violazione presunta o effettiva, a seconda di quale si verifichi per prima.
 - e Nel diritto pubblico edilizio: l'inoltro della domanda di costruzione.
 - f Nel diritto fiscale: l'ultimo giorno del periodo di tassazione.
 - g Nella protezione giuridica per l'incasso: la data di scadenza del credito.
 - h In caso di difesa contro pretese di responsabilità: il momento della prima condotta dannosa effettiva o presunta.
- 4 È fatta riserva dei periodi di attesa ai sensi della sua polizza. I periodi di attesa iniziano con l'entrata in vigore di questo contratto oppure al momento dell'inclusione di nuovi rischi. Un caso giuridico la cui causa insorge durante un periodo di attesa non è assicurato.

Il periodo di attesa non si applica in caso di rinnovo/adeguamento del contratto o in caso di passaggio senza soluzione di continuità dall'assicuratore precedente se il rischio corrispondente era già assicurato e il periodo di attesa iniziale è scaduto. Se il periodo di attesa iniziale è scaduto solo parzialmente, questo periodo viene contato nel nuovo periodo di attesa.

A4 Validità territoriale

- 1 La validità territoriale è disciplinata dalla sua polizza.
- 2 La designazione territoriale «Svizzera» o «svizzero» comprende anche il Principato del Liechtenstein.
- 3 La designazione territoriale «Europa» comprende, gli Stati dell'Unione Europea (UE) attuali e precedenti, gli altri Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) nonché Andorra, Monaco, San Marino, Città del Vaticano, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Turchia.
- 4 La copertura assicurativa è accordata a condizione che per il giudizio della controversia siano competenti tribunali o autorità amministrative nel territorio assicurato, che si applichi la relativa legislazione nazionale o comunitaria e che la decisione possa essere eseguita nel territorio designato.
- 5 Non sono assicurati i procedimenti che si tengono innanzi a tribunali e ad autorità internazionali e sovranazionali.

A5 Prestazioni assicurate

- 1 Informazioni giuridiche telefoniche della nostra JurLine, anche in casi non coperti.
- 2 Consulenza e tutela degli interessi da parte dei nostri giuristi nei casi coperti.
- 3 Le seguenti spese nei casi coperti:
 - a onorari per la mediazione e gli avvocati;
 - b avvocato della prima ora: assumiamo i costi di un legale fino a CHF 5000 per la sua difesa in sede penale cui ha fatto ricorso per il primo interrogatorio. Gli acconti per i quali non sussiste copertura secondo l'art. E1 lettera n ci devono essere rimborsati;
 - c perizie che sono state richieste dal tribunale, dalla Protekta o dal suo avvocato d'intesa con la Protekta;
 - d tasse processuali o altre spese procedurali a suo carico;
 - e indennità assegnate alla controparte. Abbiamo diritto alle indennità processuali o di parte riconosciute all'assicurato fino a concorrenza dell'importo delle spese da noi assunte. Su richiesta queste pretese ci devono essere cedute;
 - f l'incasso di un importo che le spetta, derivante da un caso assicurato, se il debitore lo contesta, fino al rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, di una domanda di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento oppure di un attestato d'insufficienza del pegno;
 - g informazioni sulla solvibilità, in relazione a casi d'incasso assicurati di cui all'art. A5 cifra 3 lettera f e art. B4 cifra 9;
 - h spese per la richiesta di non divulgazione di una procedura esecutiva a terzi, a condizione che la controversia che ha portato alla procedura esecutiva sia assicurata;
 - i cauzioni da versare in sede penale (a titolo di anticipo) per evitare la detenzione preventiva;
 - j consulenza di un avvocato, di un notaio o di un mediatore riconosciuto per anno civile fino all'importo fissato nella sua polizza nell'ambito della protezione giuridica per consulenza ai sensi dell'articolo B4 cifra 30;
 - k spese di trasferta per udienze all'estero e per traduzioni in controversie correlate con l'estero fino a un importo complessivo di CHF 5000;
 - l costi di uno specialista o di un avvocato per ripristinare la buona reputazione nel quadro dei diritti della personalità e della protezione giuridica in internet di cui all'articolo B4 cifra 8.

A6 Franchigia

- 1 Per la consulenza e la tutela degli interessi da parte dei giuristi della Protekta di cui all'articolo A5 cifra 1 e 2 non si applica alcuna franchigia.
- 2 Per la copertura delle spese di cui all'articolo A5 cifra 3 si applica una franchigia se convenuta nella polizza. Per l'assunzione dei costi nella consulenza giuridica di cui all'articolo A5 cifra 3 lettera j non si applica alcuna franchigia.

A7 Limitazioni delle prestazioni

- 1 **Non è assicurato il pagamento per:**
 - a prestazioni finanziarie di carattere penale, segnatamente multe;
 - b risarcimento di danni e costi a carico di una persona civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile;
 - c analisi del sangue e analisi mediche in procedimenti per ebbrezza e consumo di droghe; accertamento dell'idoneità alla guida;
 - d onorari per il caso di successo degli avvocati (patto di quota lite);
 - e procedure di fallimento.
- 2 **Limitazioni delle prestazioni e delle spese coperte**
 - a Assumiamo i costi riportati in un decreto d'accusa o in una decisione dell'Ufficio della circolazione una volta l'anno fino a un importo massimo di CHF 500.
 - b In caso di controversie derivanti dalla proprietà comune nelle quali più persone agiscono insieme, le spese sono assunte proporzionalmente secondo il rapporto esistente tra la sua quota parte e la somma di tutte le quote parti delle persone partecipanti con lei.
 - c Se da un evento dannoso o da fatti correlati deriva una pluralità di controversie, le stesse sono considerate globalmente come un'unica controversia.
 - d Quando diverse persone assicurate possono pretendere prestazioni in relazione a un evento dannoso o a fatti correlati, eroghiamo la prestazione una sola volta.
 - e Se una controversia nella protezione giuridica in materia di immobili concerne più unità abitative assicurate, la somma di assicurazione viene moltiplicata per il numero di unità abitative, tuttavia ammonta al massimo a un milione di franchi.
- 3 **Rinuncia alla riduzione delle prestazioni**

In presenza di negligenza grave, la Protekta rinuncia espressamente al suo diritto legale di ridurre le prestazioni.

B Protezione giuridica per imprese

B1 Persone assicurate

- 1 l'impresa assicurata / lo stipulante / il titolare dell'impresa;
- 2 in caso di società di persone, i soci che lavorano nell'impresa;
- 3 membri del consiglio di amministrazione/di fondazione;
- 4 i familiari che lavorano nell'impresa;
- 5 i dipendenti e il personale preso in locazione;
- 6 consiglio direttivo, soci e volontari di associazioni;
- 7 le persone che, in seguito al decesso di un assicurato causato da un evento assicurato, possono avanzare pretese di risarcimento di danni e di torto morale.

B2 Settori di attività e qualità assicurati

Le persone assicurate sono coperte nell'esercizio della loro attività professionale indicata nella polizza al servizio dell'impresa assicurata.

B3 Oggetti assicurati

Sono assicurati, a condizione che siano utilizzati per l'attività professionale assicurata:

- 1 gli immobili affittati dall'impresa assicurata,
- 2 gli immobili situati in Svizzera e di proprietà dell'impresa assicurata (ad eccezione dei beni immobili o di parti di essi che non sono utilizzati per l'attività professionale assicurata, ossia gli oggetti a reddito);
- 3 le cose mobili;
- 4 i veicoli per i quali non è necessaria una targa;
- 5 motociclette e biciclette elettriche per le quali è richiesta una targa;
- 6 droni e aeromodelli (compresi gli accessori) il cui utilizzo non richiede un'autorizzazione ufficiale.

B4 Controversie assicurate

La sua polizza indica quali dei seguenti ambiti giuridici sono assicurati.

Impresa

1 Diritti reali

Controversie di diritto civile derivanti da possesso, proprietà e altri diritti reali relativi a cose mobili e animali, esclusi i veicoli secondo l'art. C1 cifra 1.

2 Diritto del risarcimento di danni

- a Rivendicazione delle sue pretese di risarcimento danni fondate esclusivamente su norme di responsabilità civile extracontrattuale o sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.
- b Rappresentanza nel procedimento penale, se necessario per rivendicare pretese di risarcimento per danni corporali.

3 Diritto della protezione dei dati

- a Controversie di diritto civile riguardanti le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati sul diritto d'accesso e sulle lesioni della personalità.
- b Procedimenti amministrativi in relazione a violazioni della protezione dei dati.

4 Difesa contro pretese di responsabilità

Difesa dalle pretese di responsabilità nei suoi confronti in qualità di membro del consiglio di amministrazione, nella misura in cui si basano esclusivamente sulle norme di legge in materia di responsabilità civile. Se queste pretese di risarcimento sono presentate nei suoi confronti nell'ambito di un procedimento penale, la loro difesa è assicurata, a condizione che vi sia copertura anche per il procedimento penale.

Non vi è copertura assicurativa se un'assicurazione di responsabilità civile interviene o deve intervenire per la tutela dei suoi interessi.

Se, in quanto membro del consiglio di amministrazione, lei è anche legato all'impresa assicurata da rapporti contrattuali quale indipendente (p. es. come consulente, avvocato o fiduciario), non sussiste alcuna copertura assicurativa per atti od omissioni commessi in questa qualità.

5 Controversie tariffarie

Controversie tariffarie in qualità di fornitore di prestazioni con casse malati, associazioni di casse malati, ospedali e associazioni ospedaliere in merito all'applicazione delle tariffe nel settore sanitario (Tarmed, Dentotar, ecc.).

6 Economicità e delega

- a Controversie relative a contestazioni sull'economicità delle prestazioni mediche ai sensi dell'art. 56 LAMal.
- b Controversie relative alla delega di servizi medici ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 lett. a cifra 3 LAMal.

7 Diritto contrattuale

Controversie derivanti da contratti del codice delle obbligazioni e da contratti innominati con clienti, fornitori e prestatori di servizi nonché le procedure di costituzione delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori per salvaguardare le sue pretese.

8 Diritto della personalità e protezione giuridica in internet

Controversie di diritto civile riguardanti:

- a controversie in qualità di vittima di una violazione identificabile da terzi dei diritti della personalità della sua impresa nonché delle persone assicurate, per esempio da parte di prodotti di stampa o in internet in casi di online-mobbing;
- b rivendicazione delle pretese di risarcimento danni in caso di usurpazione dell'identità;
- c rivendicazione di pretese di risarcimento danni derivanti dall'uso fraudolento della carta di credito o di debito e dei relativi dati;
- d controversie relative a domini internet registrati o da registrare per la sua impresa in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

In caso di controversie tra le stesse parti, la prestazione viene erogata una sola volta.

9 Protezione giuridica incassi

Fino a dieci volte per anno civile l'incasso di pretese non contestate, scadute e non prescritte. Condizioni:

- a la pretesa ammonta ad almeno CHF 500 e
- b la pretesa si fonda su contratti del codice delle obbligazioni o su contratti innominati assicurati nella protezione giuridica per imprese secondo l'articolo B in caso di controversie e
- c lei ha già inviato una diffida scritta.

La copertura assicurativa termina con il rilascio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, una domanda di moratoria concordataria, una comminatoria di fallimento o un attestato di insufficienza del pegno. Non è assicurata la procedura di fallimento.

10 Diritto sui cartelli

Controversie derivanti da procedimenti amministrativi in materia di notifica di fusioni di imprese; difesa e rivendicazione di pretese per ostacoli alla concorrenza; inchieste della Commissione della concorrenza su limitazioni della concorrenza.

11 Concorrenza sleale

Controversie per far valere o respingere pretese civili, oppure in caso di procedimenti di diritto pubblico per concorrenza sleale.

12 Diritto della proprietà intellettuale

Controversie derivanti da diritto del brevetto, diritto del marchio, diritto del design, diritto d'autore.

Dipendenti

13 *Diritto del lavoro*

- a Controversie nei confronti dei suoi dipendenti risultanti da rapporti di impiego privati o di diritto pubblico.
- b Controversie dinanzi a organi paritetici derivanti da contratti collettivi di lavoro, a condizione che si tratti di pretese che anche i suoi dipendenti potrebbero far valere dinanzi a un tribunale civile.

L'assicurazione non copre i rapporti di lavoro derivanti dalla pratica sportiva retribuita o dall'attività di allenatore, le controversie tra familiari o tra partner in concubinato nonché le controversie tra familiari o partner in concubinato e le società da loro controllate.

14 *Permessi di dimora*

Procedimenti amministrativi contro di lei o uno dei suoi dipendenti circa il ritiro, la limitazione o il non rinnovo di un permesso di dimora esistente.

Locali commerciali e costruzione

15 *Diritto della locazione e diritto dell'affitto*

Diritto della locazione e d'affitto in qualità di locatario o affittuario di immobili in base all'articolo B3 cifra 1.

16 *Diritto di vicinato*

Controversie di diritto civile concernenti il diritto di vicinato.

17 *Diritti reali*

Controversie di diritto civile derivanti da possesso, proprietà, proprietà per piani e altri diritti reali relativi a immobili secondo l'art. B3 cifra 2.

18 *Protezione giuridica del committente*

Controversie legate a progetti di costruzione riguardanti:

- i suoi immobili assicurati secondo l'art. B3 cifra 1 e 2 o
- un immobile in fase di progettazione o di costruzione secondo l'art. B3 cifra 1 e 2

derivanti da contratti del codice delle obbligazioni e da contratti innominati nonché da procedure di costituzione delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori. La copertura assicurativa è accordata se i costi dell'intero progetto di costruzione non oltrepassano l'importo indicato nella polizza.

19 *Controversie ipotecarie*

Controversie ipotecarie con istituti finanziari relative a beni immobili ai sensi dell'art. B3, cifra 2

20 *Diritto pubblico edilizio*

Controversie derivanti dal diritto pubblico edilizio riguardanti:

- il suo progetto di costruzione relativo a un immobile assicurato secondo l'art. B3 cifra 2 o
- il suo progetto di costruzione relativo un immobile in fase di progettazione o di costruzione secondo art. B3 cifra 2 oppure
- il progetto di costruzione di un diretto vicino del suo immobile assicurato secondo l'art. B3 cifra 2.

In caso di controversie tra le stesse parti, la prestazione viene erogata una sola volta.

21 *Diritto delle espropriazioni*

Controversie derivanti da espropriazioni formali e materiali di immobili secondo l'art. B3 cifra 2.

Autorità

22 *Diritto penale*

Se viene incolpato dalle autorità penali di aver commesso un'infrazione.

23 *Autorizzazioni all'esercizio*

Procedimenti amministrativi relativi al ritiro, alla limitazione o al mancato rinnovo di un'autorizzazione all'esercizio esistente, di una concessione oppure della sua autorizzazione all'esercizio della professione.

24 *Legge sulla sicurezza dei prodotti*

Controversie derivanti da procedimenti amministrativi ai sensi della legge sulla sicurezza dei prodotti.

25 *Pagamenti diretti*

Procedure di ricorso in relazione alla contestazione di una decisione di riduzione o rifiuto dei pagamenti diretti.

26 *Legge sulla sorveglianza dei prezzi*

Controversie derivanti da procedimenti amministrativi ai sensi della legge sulla sorveglianza dei prezzi.

27 *Diritto fiscale*

Procedura di ricorso in seguito alla ricezione di una decisione su opposizione relativa a imposte statali e comunali, imposte federali dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta preventiva.

Non sono assicurate le procedure d'opposizione presso l'amministrazione delle contribuzioni e le procedure di recupero di imposte e di imposte sanzionatorie.

Assicurazioni

28 *Diritto delle assicurazioni sociali*

Controversie con istituti assicurativi di diritto pubblico (AVS/AI, SUVA, casse malati, casse pensioni, ecc.).

29 *Diritto delle assicurazioni private*

Controversie con assicurazioni private e assicurazioni stabili.

Consulenza

30 Protezione giuridica per consulenza

- a Ha diritto alla consulenza giuridica dei giuristi della Protekta negli ambiti giuridici assicurati dalla polizza di protezione giuridica per imprese, nonché nel diritto del nome (relativo alla ragione sociale) e nella pianificazione della successione della sua impresa. Questi servizi interni saranno fatturati a CHF 200 l'ora secondo l'importo di cui all'art. B4 cifra 30 lett. d.
- b Con il nostro consenso, la consulenza può essere fornita da un avvocato libero professionista, da un notaio o da un mediatore riconosciuto.
- c Ambito della consulenza:
 - esame dei suoi documenti (per es. documenti contrattuali);
 - verifica della situazione giuridica;
 - consulenza telefonica o scritta.L'assicurazione non copre, ad esempio, la redazione di contratti e documenti legali così come la corrispondenza con terzi.
- d Per ogni anno civile vengono erogate le prestazioni previste dall'art. B4 cifra 30 lettera da a a c (anche in caso di più casi giuridici) fino all'importo totale indicato nella polizza.
- e Per l'assegnazione all'anno civile fa stato la data della consulenza.
- f Per un caso giuridico che si estende a più anni, corrispondiamo la prestazione una sola volta.

C Protezione giuridica per la circolazione

C1 Veicoli, persone e qualità assicurati nella protezione giuridica per veicoli

- 1 Veicoli assicurati
 - a veicoli terrestri, natanti ed aeromobili (compresi gli accessori) e i loro veicoli sostitutivi intestati all'impresa ed elencati nella polizza in base al tipo e al numero di veicoli;
 - b veicoli terrestri, natanti ed aeromobili noleggiati dall'impresa ed elencati nella polizza in base al tipo e al numero di veicoli, nonché i veicoli sostitutivi;
 - c veicoli terrestri, natanti ed aeromobili utilizzati per l'impresa, non intestati a nome dell'impresa, indicati nella polizza secondo il numero (quantità) di targhe;
 - d veicoli a noleggio dei tipi di veicoli assicurati, non elencati nella polizza, con un periodo di noleggio concordato di massimo tre mesi;
 - e veicoli dei clienti per trasferimenti e giri di prova;
 - f rimorchi per uso proprio;
 - g motociclette e biciclette elettriche per le quali è richiesta una targa.Sono assicurati i veicoli ai sensi dell'art. C1 cifra 1 lett. a, b, c, f e g con targa svizzera. Inoltre sono assicurati i velivoli fino a 5.7 tonnellate.
- 2 Persone e qualità assicurate
 - a l'impresa in qualità di proprietaria, detentrica e avente diritto contrattuale dei veicoli assicurati;
 - b i conducenti autorizzati a utilizzare i veicoli assicurati;
 - c i passeggeri di un veicolo assicurato. Non sono assicurati i passeggeri trasportati a titolo commerciale;
 - d le persone che, in seguito al decesso di un assicurato causato da un evento assicurato, possono avanzare pretese di risarcimento di danni e di torto morale.
- 3 L'assicurazione copre i casi giuridici che sono direttamente collegati ad un veicolo assicurato utilizzato per scopi professionali o privati.

C2 Persone e qualità assicurate nella protezione giuridica del conducente

- 1 Persone e qualità assicurate
 - a il numero di persone elencate nella polizza in qualità di conducenti di veicoli dei tipi elencati nella polizza (veicoli terrestri, natanti ed aeromobili);
 - b i passeggeri di un veicolo guidato da una persona assicurata ai sensi dell'art. C2 cifra 1 lett. a. Non sono assicurati i passeggeri trasportati a titolo commerciale;
 - c le persone che, in seguito al decesso di un assicurato causato da un evento assicurato, possono avanzare pretese di risarcimento di danni e di torto morale.
- 2 L'assicurazione copre i casi giuridici che sono direttamente collegati alla guida di un veicolo. La sua polizza indica se sono assicurate solo le corse professionali o anche quelle private.

C3 Controversie assicurate

La sua polizza indica quali dei seguenti ambiti giuridici sono assicurati.

Veicoli e conducenti

- 1 **Diritto contrattuale**
Controversie derivanti da contratti del codice delle obbligazioni e da contratti innominati, nella misura in cui riguardano un veicolo assicurato o il suo garage o posto di parcheggio o ormeggio, e nella misura in cui l'impresa assicurata è una parte contraente.
- 2 **Diritti reali**
Controversie di diritto civile derivanti da possesso, proprietà e da altri diritti reali su veicoli assicurati o il relativo garage o posto di parcheggio o ormeggio.
- 3 **Diritto del risarcimento di danni**
 - a Rivendicazione delle sue pretese di risarcimento danni fondate esclusivamente su norme di responsabilità civile extracontrattuale o sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.
 - b Rappresentanza nel procedimento penale, se necessario per rivendicare pretese di risarcimento per danni corporali o materiali in seguito ad incidente stradale.
- 4 **Diritto penale**
Se viene incolpato dalle autorità penali di aver commesso un'infrazione.
- 5 **Licenza di condurre**
Procedimento inerente al rilascio e alla revoca della licenza di condurre, ad eccezione del recupero di una licenza di condurre ritirata a tempo indeterminato.
- 6 **Licenza di circolazione e tassazione di veicoli**
Procedimento inerente al rilascio e alla revoca della licenza di circolazione o in materia di tassazione dei veicoli.
- 7 **Diritto delle assicurazioni sociali**
Controversie con istituti assicurativi di diritto pubblico (AVS/AI, SUVA, casse malati, casse pensioni, ecc.).
- 8 **Diritto delle assicurazioni private**
Controversie con assicurazioni private.

C4 Limitazioni complementari della copertura

Le seguenti limitazioni della copertura si applicano in aggiunta alle limitazioni generali della copertura ai sensi dell'art. E.

Non è accordata copertura assicurativa in relazione a quanto segue:

- 1 se lei è accusato di guidare un veicolo senza una licenza di condurre valida o senza autorizzazione. La copertura assicurativa sussiste tuttavia per le persone assicurate che non sono a conoscenza di tali fatti e che non dovevano esserne a conoscenza;
- 2 se lei è incolpato di aver guidato un veicolo senza una targa valida. La copertura assicurativa sussiste tuttavia per le persone assicurate che non sono a conoscenza di tali fatti e che non dovevano esserne a conoscenza;
- 3 se lei è accusato di aver superato la velocità massima consentita (dopo deduzione del margine di tolleranza):
 - a all'interno delle località: da 30 km/h;
 - b all'esterno delle località e sulle semiautostrade: da 40 km/h;
 - c sulle autostrade e le semiautostrade i cui sensi di circolazione sono separati: da 50 km/h.

D Protezione giuridica immobili

D1 Persone, immobili ed eventi assicurati

- 1 Persone assicurate
 - a lo stipulante in qualità di proprietario, possessore o amministratore degli immobili assicurati;
 - b i proprietari degli immobili amministrati dallo stipulante, purché siano domiciliati o abbiano sede in Svizzera;
 - c le persone che, in seguito al decesso di un assicurato causato da un evento assicurato, possono avanzare pretese di risarcimento di danni e di torto morale.
- 2 Immobili e cose mobili assicurati
 - a gli immobili elencati nella polizza e situati in Svizzera;
 - b cose mobili, a condizione che vengano utilizzate esclusivamente come equipaggiamento o per la manutenzione degli immobili assicurati.
- 3 Eventi assicurati
Le controversie direttamente collegate a un immobile assicurato o a una cosa mobile assicurata ai sensi dell'art. D1 cifra 2.

D2 Controversie assicurate

La sua polizza indica quali dei seguenti ambiti giuridici sono assicurati.

Immobile

- 1 **Diritto contrattuale**
Controversie derivanti da contratti del codice delle obbligazioni e da contratti innominati.
- 2 **Diritti reali**
Controversie di diritto civile derivanti da possesso, proprietà, proprietà per piani e altri diritti reali.
- 3 **Diritto del risarcimento di danni**
 - a Rivendicazione delle sue pretese di risarcimento danni fondate esclusivamente su norme di responsabilità civile extracontrattuale o sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.
 - b Rappresentanza nel procedimento penale, se necessario per rivendicare pretese di risarcimento per danni corporali o materiali.
- 4 **Diritto del lavoro**
Controversie in qualità di datore di lavoro con i suoi dipendenti, nella misura in cui tali dipendenti lavorino per lei esclusivamente per gli immobili assicurati.
- 5 **Diritto di vicinato**
Controversie di diritto civile concernenti il diritto di vicinato.
- 6 **Protezione giuridica del committente**
Controversie inerenti a progetti di costruzione relativi a immobili assicurati ai sensi dell'art. D1 cifra 2 lettera a derivanti da contratti del codice delle obbligazioni e contratti innominati nonché procedure di costituzione delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori. La copertura assicurativa è accordata se i costi dell'intero progetto di costruzione non oltrepassano l'importo indicato nella polizza.
- 7 **Controversie ipotecarie**
Controversie ipotecarie con istituti finanziari relative ad immobili assicurati secondo l'articolo D1 cifra 2 lettera a.
- 8 **Diritto penale**
Se viene incolpato dalle autorità penali di aver commesso un'infrazione.
- 9 **Diritto delle assicurazioni sociali**
Controversie con istituti assicurativi di diritto pubblico (AVS/AI, SUVA, casse malati, casse pensioni, ecc.).
- 10 **Diritto delle assicurazioni private**
Controversie con assicurazioni private e assicurazioni stabili.
- 11 **Diritto pubblico edilizio**
Controversie derivanti dal diritto pubblico edilizio riguardanti:
 - il progetto di costruzione relativo a un immobile assicurato secondo l'art. D1 cifra 2 lettera a oppure
 - il progetto di costruzione di un diretto vicino dell'immobile assicurato secondo l'art. D1 cifra 2 lettera a.In caso di controversie tra le stesse parti, la prestazione viene erogata una sola volta.
- 12 **Diritto delle espropriazioni**
Controversie derivanti da espropriazioni formali e materiali relative a immobili ai sensi dell'art. D1 cifra 2 lettera a.

Locazione e affitto

- 13 **Diritto della locazione e diritto dell'affitto**
Controversie in qualità di locatore di immobili e cose mobili assicurati ai sensi dell'art. D1 cifra 2.

E Limitazioni generali della copertura

E1 Limitazioni per motivi materiali

Non è accordata copertura assicurativa in relazione a quanto segue:

- a ambiti non menzionati precedentemente;
- b difesa contro pretese di risarcimento extracontrattuali, è fatta riserva della copertura secondo l'art. B4 cifra 4;
- c difesa contro pretese di risarcimento derivanti da rapporti contrattuali in ambiti giuridici coperti, a condizione che un'assicurazione di responsabilità civile debba tutelare i suoi interessi;
- d acquisto, vendita, permuta, donazione, nonché locazione e affitto di immobili; è fatta riserva delle coperture ai sensi dell'art. B4 cifra 19, art. D2 cifra 7 e art. D2 cifra 13;
- e progettazione, pianificazione, costruzione, ristrutturazione o demolizione di immobili, a condizione che lei sia il committente e che i costi dell'intero progetto di costruzione superino l'importo indicato nella polizza alle sezioni relative alla protezione giuridica per imprese o alla protezione giuridica per immobili nel caso della protezione giuridica del committente;
- f disposizioni relative a società semplici, società commerciali, cooperative, associazioni, fondazioni, trust, pretese di responsabilità nei confronti degli organi interessati nonché diritto dei titoli;

- g analisi e revisioni della sua impresa;
- h acquisto e vendita di titoli, aziende e partecipazioni; rilevamento, cessione o fusione di imprese, transazioni bancarie e operazioni di borsa, servizi finanziari e di pagamento, concessione professionale di crediti, gestione del patrimonio, operazioni speculative e a termine nonché altre operazioni finanziarie e d'investimento (p. es. criptovalute). È fatta riserva delle coperture di cui all'art. B4 cifra 19, art. B4 cifra 30 e art. D2 cifra 7 e controversie contrattuali derivanti dall'utilizzo della sua carta di credito o di debito;
- i impugnazione dei risultati di un esame; è fatta riserva delle coperture secondo l'articolo C3 cifra 5 e l'articolo C3 cifra 6;
- j scioglimento di comproprietà e proprietà comune;
- k contratti concernenti progettazione, valutazione, sviluppo e produzione di software;
- l diritto della proprietà intellettuale (diritto dei brevetti, dei marchi, del design, d'autore ecc.), diritto della concorrenza e dei cartelli; procedimenti della vigilanza sui mercati finanziari; è fatta riserva delle coperture espressamente concordate nella polizza;
- m diritto pubblico, in particolare contratti di diritto pubblico, diritto fiscale e tributario, diritto pubblico edilizio, diritto della pianificazione, controversie doganali, riciclaggio di denaro, espropriazioni. È fatta riserva delle coperture espressamente concordate in base alla polizza;
- n procedimenti penali per accuse di violazione intenzionale di prescrizioni penali. Se però un tale procedimento si conclude con una decisione definitiva di non luogo a procedere, d'abbandono del procedimento o di assoluzione, forniamo le prestazioni assicurate retroattivamente alla chiusura del procedimento. È escluso questo versamento retroattivo delle prestazioni:
 - se tale decisione interviene in seguito a prescrizione o
 - se un'indennità viene versata all'accusatore privato o al querelante o
 - se tutti o una parte dei costi della procedura le vengono addebitati o
 - in caso di reati contro il patrimonio;
- o procedimenti amministrativi
 - in relazione a procedimenti penali per accuse di violazione intenzionale di prescrizioni penali di cui all'art. E1 lettera n oppure
 - in seguito ad una violazione intenzionale di disposizioni di legge o di decisioni amministrative
- p se le viene rimproverato, durante la durata assicurativa, di guidare un veicolo in stato d'ebbrezza con un tasso alcolico minimo dell'1,6‰ o di 0,8 mg/litro nell'aria espirata;
- q se in uno dei seguenti casi abbiamo già fornito prestazioni per la stessa persona:
 - a guida di un veicolo in stato d'ebbrezza;
 - b guida di un veicolo sotto l'influsso di droghe o medicinali;
 - c elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida.
- r delitti contro l'onore; è fatta riserva della copertura espressamente concordata secondo l'articolo B4 cifra 8;
- s contratti a vantaggio di terzi, fideiussione, nonché gioco e scommesse; contratti dal contenuto illegale;
- t crediti e debiti che le sono stati trasferiti per eredità, lascito o cessione; controversie da assunzione di debito e cessione;
- u diritto di esecuzione e di fallimento, ad eccezione dell'incasso secondo l'articolo A5, cifra 3 lettera f e l'art. B4, cifra 9;

E2 Limitazioni per motivi legati alla persona

Non è accordata copertura assicurativa in relazione a quanto segue:

- a controversie con la Protekta e i suoi organi; sono invece assicurate le controversie con altre società del Gruppo Mobiliare;
- b controversie con persone che forniscono servizi in un caso giuridico assicurato;
- c controversie tra le persone assicurate in base al presente contratto, salvo la tutela degli interessi giuridici dello stipulante stesso;
- d se lo stipulante ci chiede di non fornire prestazioni ad una persona assicurata in una controversia.

E3 Limitazioni per determinati rischi e situazioni

Non è accordata copertura assicurativa in relazione a quanto segue:

- a attività aziendali dell'impresa assicurata situate all'estero (p. es., filiali, società commerciali o di produzione);
- b controversie in relazione ad immobili all'estero che sono di sua proprietà;
- c in qualità di proprietario, detentore, conducente o avente diritto in virtù di un contratto di veicoli terrestri, natanti e aeromobili (inclusi gli accessori) per i quali è necessaria una licenza di condurre. È fatta riserva della copertura secondo la protezione giuridica per imprese ci cui all'articolo B3, cifra 5 e secondo la protezione giuridica per la circolazione di cui all'articolo C;
- d in qualità di proprietario, utilizzatore o avente diritto contrattuale di droni e aeromodelli (e dei relativi accessori). È fatta riserva della copertura secondo l'articolo B3 cifra 6;
- e partecipazione a gare di velocità, rally o simili competizioni o allenamenti con veicoli terrestri, natanti e aeromobili;
- f partecipazione attiva a risse e baruffe;
- g sciopero, occupazione abusiva di stabili, terremoto o modifiche della struttura dell'atomo;

- h guerre o eventi bellici analoghi, conflitti imminenti o reali condotti con violenza o con l'uso di armi, operazioni belliche, minaccia di guerra, violazione della neutralità, invasione, azioni di nemici stranieri (con o senza dichiarazione di guerra), stato d'assedio, potere militare, guerra civile, presa di potere anticostituzionale, rivoluzione, ribellione, disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di tumulti o assembramenti e i saccheggi in relazione a essi), terrorismo, rivolte, sommosse e le misure prese contro tali eventi, campagne di disinformazione e propaganda di larga diffusione, requisizioni ordinate da autorità civili o militari;
- i controversie derivanti dall'utilizzo reale o imminente di mezzi del settore dell'informatica, in particolare tramite l'uso di internet e di sistemi e reti informatici, che sono direttamente o indirettamente riconducibili ad eventi bellici nonché ad altre azioni ostili, indipendentemente dal fatto che vi sia stata una dichiarazione di guerra;
- j controversie derivanti da cyber operazioni, quando dei sistemi IT di uno Stato, o su mandato di uno Stato, vengono impiegati per disturbare, manipolare, falsificare o distruggere dei dati di un altro Stato. Una cyber operazione è attribuita a uno Stato quando esistono prove oggettivamente verificabili. Quest'ultime possono prendere la forma di comunicati o dichiarazioni di governi, Stati, autorità interessati od organizzazioni internazionali riconosciute (come ad esempio le Nazioni Unite) o alleanze (come ad esempio la NATO);
- k l'interruzione dell'approvvigionamento pubblico di energia (in particolare energia elettrica, gas o acqua), se l'interruzione riguarda una superficie (o parti di essa) di più di due comuni politici. Questa esclusione viene applicata per ogni evento;
- l eventi elettromagnetici, come per esempio le tempeste solari.

F Trattamento di casi giuridici

- 1 Se desidera avvalersi delle nostre prestazioni, deve avvisarci immediatamente e inviarci tutti i documenti concernenti il caso giuridico (p. es. corrispondenza, multe, citazioni e decisioni).
- 2 Nei casi assicurati le forniamo consulenza giuridica e tuteliamo i suoi interessi. Per garantire il miglior trattamento possibile dei casi giuridici, collaboriamo con esperti (p. es. avvocati) esterni. In alcuni casi può essere necessario inoltrare il caso senza prima consultarla.
- 3 Nel caso in cui occorra nominare un avvocato o in caso di conflitto d'interessi, può scegliere e proporre un avvocato residente nella giurisdizione del tribunale competente per la controversia. Prima di conferire il mandato all'avvocato, deve ottenere il nostro consenso e la nostra garanzia della copertura dei costi. Se rifiutiamo l'avvocato da lei proposto, lei può proporre altri tre rappresentanti appartenenti a studi legali diversi, uno dei quali dev'essere da noi accettato. Non siamo tenuti a giustificare il rifiuto di un avvocato.
- 4 Se non si adempie agli obblighi di notifica o di comportamento, se viene conferito o revocato un mandato ad un avvocato, se vengono presi provvedimenti giuridici o viene inoltrato un ricorso senza il nostro consenso preliminare, possiamo rifiutare o ridurre le nostre prestazioni.
Ciò non si verifica se lei dimostra
 - di non aver colpa del mancato adempimento agli obblighi di notifica o di comportamento oppure
 - che la violazione non ha avuto alcun influsso sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni da noi dovute.
- 5 Lei libera il suo avvocato dal segreto professionale nei nostri confronti. Prima di concludere una transazione, lei o il suo avvocato dovete chiedere il nostro consenso.
- 6 Riscatto del processo: siamo autorizzati a indennizzare interamente o parzialmente l'interesse economico anziché fornire le prestazioni assicurate.
- 7 Se rifiutiamo di trattare ulteriormente il caso giuridico perché riteniamo infruttuosa qualsiasi altra misura, lei può adottare le misure che le sembrano adeguate. Se il risultato da lei conseguito è essenzialmente più favorevole della liquidazione da noi proposta al momento del rifiuto, le rimborseremo le spese da lei sostenute per il procedimento.
- 8 Se sussistono divergenze d'opinione sulle prospettive di successo della controversia o sulla liquidazione o sul modo di procedere da noi proposti, lei ha la possibilità di richiederci una procedura arbitrale entro 20 giorni dalla ricezione della nostra decisione. La mancata richiesta della procedura arbitrale entro il predetto termine equivale a una rinuncia. L'arbitro è una persona indipendente e qualificata, designata di comune accordo fra lei e noi. Si applicano le disposizioni del codice di procedura civile svizzero (CPC).

G Protezione dei dati

- 1 La Protekta ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito www.protekta.ch/dp-contratti. Per richiedere una versione stampata, la preghiamo di rivolgersi alla sua agenzia generale della Mobiliare oppure al suo consulente assicurativo.
- 2 La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata periodicamente per fornire **informazioni sempre attuali sul trattamento dei dati**. È valida soltanto l'ultima versione della dichiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Protekta non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.